**Cass. Pen., Sez. III n. 23091 del 29/05/2013 - Pres. Squassoni - Est. Lombardi - Ric. D.B.M.**

**Rifiuti -** Il reato di cui all’art. 256, c. 3, TUA è configurabile anche in caso di inottemperanza ad un’ordinanza sindacale

*Nonostante il consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui la fattispecie di realizzazione e gestione di discarica si configura come reato solo mediante condotte commissive, anche in caso di inottemperanza ad un’ordinanza sindacale che ingiunga di provvedere per impedire l’ulteriore accumulo di rifiuti da parte di terzi è configurabile il reato di cui all’art. 256, c. 3, TUA (fattispecie relativa allo sfaldamento di coperture in eternit).*

Considerato in diritto

(Omissis)

Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, la fattispecie della realizzazione e gestione di una discarica si configura come reato che si realizza mediante condotte commissive. (Sez. U, Sentenza n. 12753 del 5 ottobre 1994, Zaccarelli Rv. 199385; sez. 3, sentenza n. 31401 del 08/06/2006, Boccabella, Rv. 234942; sez. 3, sentenza n. 2477 del 2008, Marcianò e altri, Rv. 238541).

La giurisprudenza citata, in particolare, ha affermato l’insussistenza di un obbligo del proprietario dell’area adibita a discarica di attivarsi per la rimozione dei rifiuti depositati da terzi, allorché non risulti accertato il concorso del predetto proprietario con coloro che hanno conferito rifiuti.

Nel caso in esame, però, deve trovare applicazione il disposto dell’art. 40, comma secondo, c.p..

Emerge, infatti, sempre dalla sentenza di primo grado, che l’imputato era destinatario di un’ordinanza, emessa in data 13 settembre 2007 dal sindaco del Comune di Oricola, con la quale gli era stato ingiunto di provvedere alla rimozione della copertura fatiscente, alla messa in sicurezza dell’immobile ed alla recinzione dell’area, per impedire l’ulteriore accumulo di rifiuti da parte di terzi.

Detto provvedimento, pertanto, era finalizzato proprio ad impedire che il sito, ormai trasformato in discarica, subisse ulteriori incrementi della massa di rifiuti, sia in conseguenza dell’ulteriore sfaldamento della copertura costituita da materiale contenente cemento-amianto (eternit), sia per l’apporto di ulteriori rifiuti da parte di terzi.

È evidente, pertanto, il nesso causale tra la condotta omissiva dell’imputato e l’ulteriore incremento della discarica, che lo stesso aveva l’obbligo di impedire in esecuzione del preciso ordine impostogli dall’autorità amministrativa, con la conseguente sussistenza del reato ascritto allo stesso.

Per completezza di esame, si deve rilevare che la fattispecie, così come accertata era sostanzialmente contestata in fatto nell’imputazione e da essa ha ampiamente avuto modo di difendersi l’imputato nel corso del giudizio di merito, avendo avuto conoscenza di tutte le citate risultanze probatorie, con la conseguente insussistenza della violazione di cui all’art. 521 c.p.p. (sez. 3, sentenza n. 15655 del 27 febbraio 2008, Rv. 239866; conformi: sentenze n. 41663 del 2005 Rv. 232423, n. 10103 del 2007 Rv. 236099, n. 34789 del 2007 Rv. 237415, n. 45993 del 2007 Rv. 239320; di recente: sez. 6, 22 gennaio 2013 n. 5890, Rv. 254419).

Ovviamente il fatto accertato è stato correttamente inquadrato nell’ipotesi di reato di cui all’art. 256, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e non in quella di cui all’art. 255 dello stesso Testo Unico, configurandosi per la situazione di degrado dei luoghi l’esistenza di una discarica.

(Omissis)